

Deliberazione della Giunta Regionale 6 aprile 2018, n. 15-6712

L. 21/2001. LR 3/2010. Autorizzazione all'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Sud all'utilizzo diretto dell'importo di Euro 97.160,87 per un intervento di manutenzione straordinaria a valere sul fondo e.r.p. e quote residuali per fabbricati siti in Roccavione (CN) (P.I. n. 9300).

A relazione dell'Assessore Ferrari:

Premesso che:

con nota Prot. n. 10279/CN del 30/10/2017 l'Agenzia Territoriale per la Casa (A.T.C.) del Piemonte Sud trasmetteva agli uffici regionali copia della deliberazione del Consiglio di Amministrazione (C.d.A) n. 183 del 5/10/2017, con la quale veniva richiesta alla Regione l'autorizzazione all'utilizzo della somma di euro 97.160,87 a valere sulle risorse di cui all'art. 25 legge 513/77, depositate presso l'A.T.C. ;

con la nota sopra citata venivano trasmessi dall'A.T.C. del Piemonte Sud anche copia del Quadro tecnico-economico (QTE) n. 1 nonché del parere della competente Struttura Tecnica Decentrata (S.T.D.) n. 80 del 28/09/2017, in ordine ad un intervento di manutenzione straordinaria a valere sul fondo di Edilizia Residenziale pubblica (E.R.P.) e quote residuali per fabbricati siti in Roccavione (CN);

richiamato che, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 6 Legge 21/2001 "Le regioni, qualora non abbiano ancora adottato apposite norme, provvedono alla programmazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513, ed autorizzano gli enti gestori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica all'utilizzo diretto delle risorse per le finalità previste dal medesimo articolo 25 della legge n. 513 del 1977";

richiamato altresì che:

la L.R. n. 3/2010, all'art. 19, comma 5, ha adottato apposite norme in ordine alla destinazione e alle modalità di utilizzo delle risorse derivanti dai canoni annualmente incassati dall'ente gestore;

per l'attuazione dell'art. 19, comma 5, della L.R. n. 3/2010, la medesima norma rinvia all'adozione del regolamento di cui all'art. 38, comma 9, che deve essere approvato da parte della Giunta Regionale;

la Circolare della Presidente della Giunta Regionale n. 4/PET del 22 marzo 2010, ha disposto, tra l'altro, che occorre fare riferimento all'iter amministrativo vigente per quanto concerne le richieste di autorizzazione (ai sensi dell'art. 6, comma 3, legge 21/2001) all'utilizzo delle risorse trattenute dalle Agenzie Territoriali per la Casa;

per l'utilizzo delle disponibilità che costituiscono i fondi depositati presso l'ATC, gli uffici regionali della Direzione Edilizia con nota Prot. n. 3587/18 del 20/04/01 avevano richiamato i criteri da rispettare, per il rilascio del provvedimento autorizzativo di cui all'art. 6, comma 3, legge 21/2001 e posto che, in particolare, nell'attuale iter amministrativo, la proposta di utilizzo dei fondi sopra indicati deve essere formalizzata dall' A.T.C. mediante l'assunzione di un atto deliberativo da parte del Consiglio di Amministrazione;

dato atto che:

la documentazione trasmessa dall'A.T.C. del Piemonte Sud in relazione all' intervento sopra indicato risulta coerente sia con i criteri regionali di cui alla nota Prot. 3587/18 del 20/04/01 sopra citata sia con quanto previsto dal vigente Regolamento n. 4/R/2013 di edilizia sociale sovvenzionata;

la richiesta di autorizzazione formulata dall'A.T.C. del Piemonte Sud attiene alla fattispecie prevista dall'art. 6, comma 3, legge 21/2001 e che la finalità dell'utilizzo diretto delle risorse sopra indicate, ovvero interventi di recupero, rientra tra le finalità di cui all'art. 25, comma 3, lettera b), legge 513/77;

ritenuto che sussistendo tutti i presupposti per il rilascio del provvedimento autorizzativo di competenza del Settore Edilizia Sociale, risulta possibile attribuire all'intervento il numero di programma 9300 mediante l'adozione del presente atto.

Visto l'art. 25, comma 3, lettera b), Legge 513/77;
visto l'art. 6, comma 3, della legge n. 21/2001;

richiamato quanto previsto dalla Circolare n. 4/PET del 22/03/2010 in ordine agli indirizzi applicativi della legge regionale n. 3/2010;

preso atto del parere favorevole della Struttura Tecnica Decentrata (S.T.D.) n. 80 espresso in data 28/09/2017 ai sensi della nota Prot. 3587/18 del 20/04/01;

visto il Regolamento per gli interventi di Edilizia sociale Sovvenzionata n. 4/R/2013 e s.m.i.;

attestato che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale in quanto trattasi di risorse iscritte nei bilanci delle Agenzie Territoriali per la Casa derivanti dai rientri previsti dall'art. 25 della L. 513/77;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

tutto ciò premesso e considerato;

la Giunta Regionale, con voto unanime, espresso nelle forme di legge,

delibera

di autorizzare, ai sensi della legge 21/2001 e della L.R. 3/2010, richiamando l'art. 3, comma 2 del Regolamento n. 4/R/2013 per gli interventi di Edilizia sociale sovvenzionata, l'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Sud all'utilizzo diretto dell'importo di euro 97.160,87 a valere sulle disponibilità accantonate e depositate presso l'A.T.C. stessa, per un intervento di manutenzione straordinaria a valere sul fondo di Edilizia Residenziale pubblica (E.R.P.) e quote residuali per fabbricati siti in Roccavione (CN) (P.I. n. 9300).

Il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale in quanto trattasi di risorse iscritte nei bilanci delle Agenzie Territoriali per la Casa derivanti dai rientri previsti dall'art. 25 della L. 513/77.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)